



REGOLAMENTO DEL PROGRAMMA BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. OBBLIGAZIONI STEP-UP/STEP-DOWN, Obbligazioni Step-Up Callable/Step-Down Callable

Il presente regolamento quadro (il "**Regolamento**") disciplina i titoli di debito (le "**Obbligazioni**" e ciascuna una "**Obbligazione**") che Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (l'"**Emittente**") emetterà, di volta in volta, nell'ambito del programma di emissioni obbligazionarie denominato "Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. Obbligazioni Step-up/Step-down, Obbligazioni Step-Up Callable/Step-Down Callable" (il "**Programma**"). Salvo quanto previsto dal presente Regolamento, le caratteristiche specifiche delle singole emissioni di Obbligazioni (ciascuna un "**Prestito Obbligazionario**" o un "**Prestito**") sono indicate in documenti denominati "**Condizioni Definitive**", ciascuno dei quali riferito ad una singola emissione. Le Condizioni Definitive relative ad un determinato Prestito Obbligazionario sono pubblicate entro l'inizio del Periodo di Offerta relativo a tale Prestito mediante avviso integrativo contestualmente trasmesso alla CONSOB. Il regolamento di emissione dei singoli Prestiti Obbligazionari sarà dunque costituito dal presente Regolamento unitamente al Prospetto di Base e a quanto contenuto nel paragrafo 2 ("**Condizioni dell'Offerta**") delle Condizioni Definitive di tale Prestito.

Articolo 1 - Importo e taglio delle Obbligazioni

In occasione di ciascun Prestito, l'Emittente indica nelle Condizioni Definitive l'importo nominale massimo complessivo del Prestito (l'"**Ammontare Totale**"), espresso in Euro ("**EUR**"), il numero totale di Obbligazioni emesse a fronte di tale Prestito e il valore nominale di ciascuna Obbligazione (il "**Valore Nominale**").

Il Valore Nominale non è in alcun caso frazionabile, né in fase di emissione né in ipotesi di successiva negoziazione.

Il Prestito Obbligazionario è accentrato presso Monte Titoli S.p.A., con sede in Via Mantegna 6, 20154 Milano, ed assoggettato al regime di dematerializzazione di cui al D. Lgs. 24 giugno 1998 n. 213 ed al provvedimento congiunto CONSOB Banca d'Italia 22 febbraio 2008, e successive modifiche.

Articolo 2 - Godimento e Durata

Le Obbligazioni sono emesse con termini di durata che possono variare, di volta in volta, in relazione al singolo Prestito.

Nelle Condizioni Definitive è indicata la data di emissione del Prestito (la "**Data di Emissione**") nonché la data a far corso dalla quale le Obbligazioni incominciano a produrre interessi (la "**Data di Godimento**") e la data in cui le Obbligazioni cessano di essere fruttifere (la "**Data di Scadenza**").

Articolo 3 - Prezzo di emissione

Il prezzo a cui sono emesse le Obbligazioni (il "**Prezzo di Emissione**"), espresso anche in termini percentuali rispetto al Valore Nominale, è indicato nelle Condizioni Definitive del singolo Prestito. Le Obbligazioni sono emesse alla pari.

In particolare, si rappresenta che il Prezzo di Emissione è il risultato della somma delle seguenti componenti: (i) il valore della componente obbligazionaria, determinata secondo quanto indicato al paragrafo 2.22 della presente Nota Informativa, tramite attualizzazione dei flussi di cassa, per cedole e capitale, pagati dalle stesse con un tasso di attualizzazione determinato, considerando una durata pari a quella dell'Obbligazione emessa, in base alla curva dei tassi Interest Rate Swap dell'Euro, quotati sul mercato e rilevati dagli

**Prospetto di Base relativo al programma denominato “Banca Monte
dei Paschi di Siena S.p.A. Obbligazioni Step-Up/Step-Down,
Obbligazioni Step-Up Callable/Step-Down Callable”**

ERROR: undefined
OFFENDING COMMAND: get

STACK:

/0
-dictionary-